



REGIONE SICILIANA

COMUNE DI REALMONTE

(Libero Consorzio Comunale di Agrigento)

ORDINANZA SINDACALE

n. <u>80</u> del Registro data <u>19.11.2020</u>	CHIUSURA DEI PARCHI-GIOCO E DIVIETO DI STAZIONAMENTO NEGLI SPAZI PUBBLICI.
--	---

L'Anno **DUEMILAVENTI**, il giorno **DICIANNOVE** del mese di **NOVEMBRE**, nella residenza municipale, il sottoscritto **Avv. Santina LATTUCA**,

SINDACO

del **Comune di Realmonte**, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267,

- **PREMESSO CHE** l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 Gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da Covid19 un'emergenza di Sanità Pubblica di rilevanza internazionale
- **CONSIDERATO CHE** in data 31.01.2020 il Consiglio dei Ministri ha dichiarato lo stato di emergenza sanitaria per l'epidemia da "*Coronavirus-19*" (o "*Covid-19*") a seguito della richiamata dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità;
- **PRESO ATTO** della ripresa dei contagi da CoViD-19 che sta caratterizzando il periodo successivo alla stagione estiva;
- **FATTO PRESENTE CHE** da qualche giorno, in questo Comune, si sta rilevando un aumento dei casi di positività al CoViD-19 di diversi soggetti;
- **OSSERVATO CHE** l'avvenuto accertamento dei casi di positività potrebbe dare origine ad una crescita incontrollata di nuovi casi;
- **EVIDENZIATO CHE** detta situazione impone, in via preventiva e precauzionale, l'adozione di idonee misure di contenimento e contrasto alla diffusione del citato virus, a salvaguardia dell'incolumità e della salute pubblica;
- **ASSUNTO CHE** sono state rilevate delle situazioni di aggregazione, specialmente tra i ragazzi di questo Comune, che costituiscono fonte di potenziale pericolo e diffusione del contagio nel caso in cui qualcuno di loro dovesse inconsiamente risultare "positivo" CoViD-19;
- **RITENUTO**, pertanto, di procedere alla chiusura al pubblico dei parchi-gioco esistenti sul territorio comunale e all'imposizione del divieto di stazionamento e assembramento in tutti gli spazi e le aree pubbliche, allo scopo di limitare le occasioni di spostamento e ritrovo delle persone, fino al **03.12.2020**;
- **VALUTATA** la facoltà che è concessa ai Sindaci di intraprendere delle iniziative sulla base di proprie ed autonome considerazioni;
- **VISTO** il D.P.C.M. del 24.10.2020 ed i relativi allegati;
- **VISTA** l'Ordinanza del Presidente della Regione Sicilia del 24.10.2020;

- **VISTA** l'Ordinanza Sindacale n. 74 del 26.10.2020 con la quale erano state impartite delle disposizioni per la disciplina del mercato settimanale, in conseguenza della ripresa massiva dei contagi;
- **RICHIAMATI** i commi 4, 5 e 6 dell'art. 50 e gli artt. 7-bis e 54 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, quest'ultimo modificato dal D.L. 23.05.2008, n. 92 convertito dalla Legge 24.07.2008, n. 125;
- **VISTO**, in particolare il comma 5 del citato art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 che recita: *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*;
- **VISTO** l'art. 69 dell'O.R.EE.LL.;
- **VISTI** gli atti d'Ufficio;

ORDINA

allo scopo di limitare le occasioni di spostamento e ritrovo delle persone:

- 1) **LA CHIUSURA** dei parchi-gioco esistenti sul territorio comunale (Via Venezia e Lido Rossello);
- 2) **IL DIVIETO DI STAZIONAMENTO E ASSEMBRAMENTO** in tutti gli spazi e le aree pubbliche (Vie, Piazze, Villa Comunale, etc.);

Negli spazi pubblici rimane consentito l'attraversamento pedonale e/o, ove consentito, l'attraversamento con autoveicoli.

La presente Ordinanza è valida sino al 03.12.2020 (compreso) e, in ogni caso, fino all'adozione di un nuovo provvedimento espresso di modifica o revoca in caso di nuove e sopravvenute disposizioni normative.

E' fatto obbligo agli agenti della Polizia Locale e delle Forze dell'Ordine di far osservare le disposizioni della presente Ordinanza Sindacale significando che l'accertata violazione sarà punita ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

DISPONE

che la presente Ordinanza Sindacale venga resa pubblica mediante pubblicazione sull'Albo Pretorio *on-line* del Comune di Realmonte e affissione nei locali pubblici di maggiore frequenza.

TRASMETTE

copia della presente Ordinanza, per conoscenza e per eventuali provvedimenti di competenza:

- a) al Comando di Polizia Locale;
- b) alla Stazione dei Carabinieri di Realmonte;
- c) al Coordinatore Responsabile della Protezione Civile comunale;
- d) alla Prefettura di Agrigento;
- e) alla Questura di Agrigento;
- f) al Dipartimento Regionale della Protezione Civile.

RENDE NOTO

che avverso la presente Ordinanza Sindacale è ammesso ricorso:

- 1) entro 60 giorni al T.A.R. Sicilia, nei termini e modi previsti dall'art. 2 e segg. della Legge 06.12.1971 n. 1034;

- 2) entro 120 giorni al Presidente della Regione Siciliana, nei termini e modi previsti dall'art. 8 e segg. del D.P.R. 24.11.1971, n. 1199.



IL SINDACO

Avv. *Santina Lattuca*

Alle